







ART. 14 DELLA L. 90/2024 SULLA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
BENI E SERVIZI INFORMATICI IMPIEGATI
IN UN CONTESTO CONNESSO ALLA TUTELA
DEGLI INTERESSI NAZIONALI STRATEGICI





Giusy Conza

Capo Divisione Procurement, Servizio Amministrazione e Bilancio, ACN











Cosa faremo

L'obiettivo di questa lezione di focus on è approfondire le principali novità da seguire in materia di contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.



Gli argomenti principali







- La Definizione «elementi essenziali di cybersicurezza»
- 2. La Timeline
- II Contenuto del D.P.C.M.
- L'Architettura normativa
- I Soggetti coinvolti
- 6. L'Oggetto e il contesto applicativo dell'art.14 della legge 90/2024
- 7. Gli Obblighi e le facoltà delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 108 del d.lgs. 36/2023)
- 8. I Criteri di premialità
- 9. L' Art. 14, commi 3 e 4 della legge 90/2024



Definizione «elementi essenziali di cybersicurezza»









Legge 28.06.2024, n. 90

Art. 14 «Disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e disposizioni di raccordo con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».

comma 1, ultimo periodo

«Ai fini del presente articolo, si intende per «elementi essenziali di cybersicurezza» l'insieme di criteri e regole tecniche la conformità ai quali, da parte di beni e servizi informatici da acquisire, garantisce la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati da trattare in misura corrispondente alle esigenze di tutela degli interessi nazionali strategici».



Art. 14 della Legge 28.06.2024 n.90 - Timeline









Entrata in vigore della legge 90/2024

17 luglio 2024



DPCM, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)



Cosa dovrà contenere il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri?









Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM)

- Elementi essenziali di cybersicurezza
- Casi in cui sono previsti criteri di premialità per le proposte o le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza









- Art. 5, legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) art. 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2001, n. 82 (conv. L. 109/2021)
- Art. 1, comma 7, D.L. 105/2019 «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»
- I soggetti di cui art. 2, co. 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
- Art. 108, Codice degli appalti d.lgs. 36/2023



Soggetti tenuti a rispettare gli elementi essenziali di cybersicurezza nell'acquisto di beni e servizi IT







Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

I gestori di servizi
pubblici, ivi comprese
le società quotate, in
relazione ai servizi di
pubblico interesse

Le società a controllo pubblico, escluse le società quotate a meno che non gestiscano servizi di pubblico interesse I soggetti privati rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC) di cui all'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 105/2019



Oggetto e contesto applicativo dell'art. 14 della legge 90/2024









Approvvigionamento di specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi IT **CONTESTO**

Impiegati in un contesto di tutela degli interessi strategici di sicurezza nazionale



Obblighi e facoltà – art. 14, comma 2, della Legge 90/2024







Criterio Offerta Economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V)

FACOLTÀ

a) le S.A. (stazioni appaltanti), comprese le centrali di committenza, possono decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'O.E.P.V. se hanno accertato che la stessa non tiene in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con D.P.C.M. (Decreto del Presidente del consiglio dei ministri)

OBBLIGHI

- b) le S.A. (stazioni appaltanti), comprese le centrali di committenza, tengono in considerazione gli elementi di cyberbersicurezza nella valutazione dell'elemento qualitativo per l'aggiudicazione;
- d) Punteggio economico: 10 Punteggio tecnico: 90







Criterio Minor Prezzo



OBBLIGO

c) le S.A. (stazioni appaltanti), comprese le centrali di committenza, **inseriscono** gli **elementi di cybersicurezza** tra i **requisiti minimi** dell'offerta.







Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture



La norma fa riferimento, conformemente alla **Direttiva 2014/24/UE,** ai criteri del **minor prezzo** e dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**



Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture







Articolo 108, comma 4 del codice degli appalti



- prevede altresì che nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici
- la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10%









Cosa prevede la normativa:

• lett. e) prevedere – nei casi individuati nel futuro Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – criteri di premialità per le proposte o le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi tra quelli che hanno accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione. Ciò, al fine di tutelare la sicurezza nazionale e di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica dell'Italia nell'ambito della cybersicurezza.









Le disposizioni introdotte dall'articolo 14 si inseriscono in un sistema normativo di approvvigionamento di beni e servizi IT disciplinato principalmente dall'articolo 1 del D.L. 105/2019, relativo Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC)

Soggetti Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC)

Predispongono e aggiornano almeno annualmente un ELENCO delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza. Sono trasmessi all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), nello specifico al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN).

Agenzia per la cybersicurezza nazionale ACN (CVCN)

Effettua verifiche con specifici test software e hardware.









- Adozione del D.P.C.M. che, su proposta di ACN, conterrà gli elementi essenziali di cybersicurezza e individuerà i criteri di premialità
- 2. I soggetti tenuti a rispettare l'art.14, L.90/2024
- 3. Obblighi e facoltà in capo alle S.A., incluse le centrali di committenza, in caso di criterio O.E.P.V. o minor prezzo







Grazie

per la vostra attenzione

g.conza@acn.gov.it



